

IMPOSTA DI  
BOLLO ASSOLTA

01639/2005  
N. / REG.SEN.  
N. 00470/1986 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 00470 del 1986, proposto da:  
LEONORI Giorgio e LEONORI Paolo, rappresentati e difesi dell'avv.  
Andrea Calzolaio, elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Garibaldi  
n.136, presso l'avv. Giorgio Rossi;

*contro*

il COMUNE di POLLENZA, in persona del Sindaco pro-tempore, non  
costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

del provvedimento in data 9.4.1986 n.657 con cui il Sindaco di Pollenza  
ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza di concessione  
edilizia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza 8 luglio 1986, n.154;

Visti tutti gli atti della causa;

M

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 08/06/2005, il dott. Giuseppe Daniele;

Nessuno comparso per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Con provvedimento in data 9.4.1986 n.657 il Sindaco di Pollenza, visto il verbale di accertamento redatto dall'Ufficio tecnico comunale dal quale si rilevava che i signori Leonori Giorgio e Leonori Paolo, residenti in Via Moglie n.22/a avevano costruito in adiacenza alla loro abitazione un locale della superficie di mq.124,80 ed accertato che l'opera era stata realizzata in assenza di concessione in zona di recupero compresa entro la fascia di rispetto stradale, nella quale in assenza di piano di recupero non erano ammessi aumenti di cubatura, ordinava agli interessati di provvedere alla demolizione dell'opera sopra descritta ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Il provvedimento era impugnato da Leonori Giorgio e Leonori Paolo, con atto notificato il 10.6.1986, depositato il 14.6.1986, che ne chiedevano l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolati in tre distinti motivi.

Il Comune di Pollenza, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza 8 luglio 1986, n.154 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

### DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate, ed assorbenti, le censure di violazione degli artt.31 e seguenti della L. 28 febbraio 1985, n.47 e di eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza dei presupposti, in relazione alla circostanza che il Sindaco di Pollenza ha ingiunto la demolizione dell'opera ritenuta abusiva, senza pronunciarsi preventivamente sulla domanda di concessione in sanatoria ex art.31 della L. n.47 del 1985 presentata dagli interessati in data 15.11.1985.

Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate senza concessione qualora il Comune non si sia previamente pronunciato sulla domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall'interessato (cfr., "ex multis", Cons.St., Sez.V, 14 giugno 1994, n.654).



Né può ritenersi che, ordinando la demolizione dell'opera, il Sindaco si sia implicitamente pronunciato sulla domanda di sanatoria (respingendola), poiché l'adozione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non può costituire implicito rigetto della domanda di condono edilizio atteso che, a norma dell'art.35, 15° comma, L. 28 febbraio 1985, n.47, il diniego di sanatoria deve essere espressamente notificato al richiedente (T.R.G.A. Trentino Alto Adige – BZ, 20 agosto 1999, n.250).

Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.

Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla l'atto con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 08/06/2005 con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente


Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

13 DIC 2005

Il \_\_\_\_\_

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



IL DIRIGENTE  
*dr. Nicola di Bartolomeo*  
*Nicola di Bartolomeo*